

Vendite su piattaforme digitali: comunicazione entro gennaio 2024

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



I gestori delle **piattaforme digitali** sono chiamati a trasmettere, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, i dati delle **operazioni avvenute sui propri portali**, entro il **31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione**. In fase di prima applicazione, con riferimento all'anno 2023, la comunicazione dovrà essere effettuata **entro il prossimo 31.1.2024**.

Il D.Lgs. 32/2023 ha dato attuazione alla **direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio UE (DAC7)**, di modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, concernente lo **scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali ed amministrazioni**.

L'adempimento è diventato operativo con la pubblicazione del **provvedimento Prot. n. 406671/2023 del 20.11.2023**.

I **gestori di piattaforma** con obbligo di comunicazione individuati dall'[articolo 2, comma 1, lettera d\), D.Lgs. 32/2023](#) e qualificabili come tali in **almeno un altro Stato Membro**, informano l'Agenzia delle entrate della **scelta relativa allo Stato Membro nel quale decidono di adempiere all'obbligo di comunicazione**.

Vanno comunicate le **attività svolte al fine di percepire un corrispettivo**, quali:

- la **locazione di beni immobili**, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;
- i **servizi personali**, ossia servizi basati sulla durata o sull'esecuzione di compiti da parte di una o più persone, che operano in modo indipendente o per conto di un'entità, e che vengono svolti su richiesta di un utente, online o fisicamente offline **dopo essere stato facilitato da una piattaforma**;

- la **vendita di beni**;
- il **noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto**;

Si precisa che, con il termine “**corrispettivo**”, s’intende la **compensazione**, in qualsiasi forma, al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, che sia **versata** o **accreditata** a un **venditore in relazione alle attività sopra riepilogate**, il cui importo sia noto al gestore di piattaforma, ovvero sia dallo stesso ragionevolmente conoscibile.

L’[articolo 2, D.Lgs. 32/2023](#), prevede che siano **inclusi nel monitoraggio**, gli **utenti (venditori)** della piattaforma, **persone fisiche** o **entità** (persona giuridica o un istituto giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione), **registrate sulla piattaforma durante il periodo oggetto di comunicazione**, che **svolgano un’attività pertinente**. Rientrano nella comunicazione tutti i **venditori attivi**, vale a dire quelli che prestano un’attività pertinente durante il periodo oggetto di comunicazione o a cui è versato o accreditato un corrispettivo in relazione a un’attività pertinente durante il medesimo periodo.

Sono **esclusi**, invece, dalla **comunicazione** in rassegna i **seguenti soggetti** (venditori):

- entità statali;
- entità il cui capitale è regolarmente negoziato **in un mercato regolamentato** di valori mobiliari (ovvero un’entità collegata di un’entità di tal tipo);
- entità per la quale il **gestore di piattaforma** ha facilitato oltre **duemila attività pertinenti** mediante la locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione;
- **venditori** per cui il gestore di piattaforma ha facilitato **meno di trenta attività pertinenti** mediante la **vendita di beni** e l’**importo totale del relativo corrispettivo** versato o accreditato **non era superiore a 2.000 euro** durante il periodo oggetto di comunicazione.

La **comunicazione**, effettuata dal gestore della piattaforma, deve **contenere i dati delle transazioni effettuate dagli operatori** (venditori) di cui sopra, **relativamente al periodo oggetto di comunicazione** (anno solare), **entro il 31 gennaio dell’anno successivo** all’anno cui si riferisce la comunicazione. Le prime informazioni vanno comunicate, pertanto, **entro il 31.1.2024**.

I soggetti obbligati trasmettono le informazioni utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. I file vanno predisposti secondo il **formato XML** descritto nell’allegato n. 1 “Tracciato XML e schema XSD” al citato **provvedimento 20.11.2023**.

In relazione a **ciascun venditore** oggetto di comunicazione che ha svolto un’attività pertinente **diversa dalla locazione di beni immobili** vanno indicati:

- in caso di **venditori - persone fisiche**: **nome e cognome**; indirizzo principale; l’eventuale

NIF rilasciato al venditore, con l'indicazione del singolo Stato membro di rilascio e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del venditore; il **numero di partita IVA del venditore**, se disponibile, la data di nascita;

- per **ciascun venditore - società**: la **ragione sociale**; l'indirizzo principale; l'eventuale NIF rilasciato al venditore, con l'indicazione dello **Stato membro di rilascio**; il **numero di partita IVA del venditore**, se disponibile; il **numero di registrazione dell'attività**; la presenza eventuale di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte attività pertinenti nell'Unione, con l'indicazione dei singoli Stati membri in cui **tale stabile organizzazione è ubicata**.

Le informazioni trasmesse vengono comunicate **dall'Agenzia delle entrate alle altre Autorità Competenti degli Stati membri di residenza dei venditori oggetto di comunicazione** e, qualora tali venditori forniscano servizi di locazione di beni immobili, alle Autorità competenti degli Stati membri in cui i beni immobili sono situati, **entro i due mesi successivi alla fine del periodo di comunicazione** cui le stesse si riferiscono. Il primo scambio di informazioni sarà effettuato **entro il 29 febbraio 2024**.